

N. 03088/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05842/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5842 del 2013, proposto da:
Edil Cm s.r.l. (mandataria), Dp Costruzioni s.a.s. di Monia Paglia
(mandante), rappresentate e difese dagli avv.ti Cesare Loria e Luigi
Cesaro, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via
Mantova, n.13;

contro

Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissario straordinario per
le infrastrutture carcerarie, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliario in Roma, via dei
Portoghesi, n. 2;

nei confronti di

Edilerica Appalti e Costruzioni a r.l., I.g.i.t. s.p.a., rappresentate e
difese dall'avv. Francesco Nardocci, presso lo studio del quale
elettivamente domiciliario in Roma, via Oslavia, n.14;

per l'annullamento

- del decreto n. 2148 del 30 maggio 2013 di esclusione dell'Ati ricorrente dalla gara, anche nella parte in cui dispone l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 48, comma 2, d.lgs. 163/06;
- del provvedimento n. 2203 del 4 giugno 2013 di conferma dell'esclusione e di aggiudicazione in via definitiva della gara alla seconda classificata Ati Edilerica/I.g.i.t.;
- del provvedimento di comunicazione dell'escussione della cauzione provvisoria, di data ed estremi non conosciuti;
- del provvedimento di comunicazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici dell'esclusione disposta nei confronti dell'Ati ricorrente per asserita mancata comprova dei requisiti, di data ed estremi non conosciuti;
- del contratto di appalto nelle more eventualmente sottoscritto tra l'amministrazione appaltante e l'Ati risultata aggiudicataria in via definitiva della gara, in violazione del divieto di cui all'art. 11, commi 10 e 10-ter del d.lgs. 63/2006.

Visto il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato plesso amministrativo;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Edilerica Appalti e Costruzioni a r.l., I.g.i.t. s.p.a;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2014 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

L'Ati verticale costituita da Edil Cm, mandataria, e Paglia, mandante, partecipava alla gara per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione del padiglione Genova, secondo lotto, della Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale, bandita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie, con importo a base di gara pari a € 3.613.165,60.

Tra i requisiti di partecipazione venivano indicate: la categoria prevalente OG1, per classifica V; le categorie scorporabili OS30, OS3 e OS28, sostituibili con la qualificazione nella categoria OG11, per classifica III.

Con verbale 20 dicembre 2012 l'Ati Edil Cm/Paglia veniva dichiarata provvisoriamente aggiudicataria, avendo presentato l'offerta più conveniente, con un ribasso del 27,712%.

Dopo una richiesta di chiarimenti cui l'impresa dava riscontro, con atto del 30 maggio 2013 la stazione appaltante, rilevato che alla data di presentazione dell'offerta la mandante Paglia era in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG11, classifica III, ai sensi del D.P.R. 34/2000 e non ai sensi del D.P.R. 207/2010, come prescritto dalla lettera di invito spedita l'11 dicembre 2012, escludeva l'Ati Edil Cm/Paglia dalla gara e preannunziava i provvedimenti *ex art.* 48,

comma 2, d.lgs. 163/2006.

Il provvedimento di esclusione veniva confermato con atto del 4 giugno 2013, che disponeva altresì l'aggiudicazione dell'appalto alla seconda classificata Ati Edilizia Appalti e Costruzioni, I.g.i.t..

Avverso il provvedimento di esclusione e gli altri atti indicati in epigrafe l'Ati Edil Cm/Paglia ha interposto azione impugnatoria con l'odierno gravame, affidato ai seguenti motivi di ricorso:

eccesso di potere per sviamento dal pubblico interesse; violazione del principio di *favor participationis*; eccesso di potere per manifesta illogicità, consistente nell'esclusione dalla gara dell'impresa offerente il prezzo più vantaggioso per l'amministrazione, pur avendo questa ottenuto, prima dell'aggiudicazione definitiva, la conversione della qualificazione nella categoria OG11 dal regime di cui al D.P.R. 34/2000 a quello di cui al D.P.R. 207/2020; violazione e falsa applicazione dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. 163/2006; violazione del principio di proporzionalità.

L'esclusione sarebbe illegittima in quanto al momento della partecipazione alla gara l'Ati era in possesso della qualificazione nella categoria OG11 rilasciata ai sensi del D.P.R. 34/2000, e aveva richiesto circa 7 mesi prima la conversione della predetta qualificazione ai sensi del D.P.R. 207/2010 alla SOA Quadrifoglio, che avrebbe ritardato la conversione per mere ragioni di incertezza normativa.

Avrebbe rilievo dirimente nella fattispecie la circostanza che la certificazione OG11 ai sensi del D.P.R. 207/2010 è stata rilasciata

all'impresa successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ma in pendenza dei termini per la verifica dei requisiti di partecipazione.

L'impresa avrebbe fatto adeguatamente presente in sede di partecipazione di essere in possesso della qualificazione SOA secondo la disciplina del D.P.R. 34/2000, rimasta in vigore in via transitoria nelle more della modifica legislativa sino al 5 dicembre 2012.

Atteso che il passaggio di qualificazione nella categoria OG11 dal regime del D.P.R. 34/2000 a quello del D.P.R. 207/2010 sarebbe assimilabile a una verifica fondata sull'accertamento di requisiti specifici ma basati su fatti pregressi (lavori eseguiti), risulterebbe applicabile alla fattispecie il principio affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 27/2012 in tema di verifica triennale della qualificazione SOA prevista dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010, secondo cui l'impresa che ha chiesto la verifica dell'attestato entro i termini stabiliti può concorrere alle gare indette dopo il triennio anche se la verifica stessa si sia positivamente compiuta dalla SOA soltanto successivamente all'espletamento della gara ma prima che l'aggiudicazione sia divenuta efficace.

Tanto tenuto anche conto sia di ragioni di giustizia sostanziale, che impedirebbero di penalizzare l'impresa che sul punto ha adempiuto a tutti gli oneri che la riguardano, che della circostanza che la verifica positiva retroagisce al momento della richiesta.

Il principio giurisprudenziale di cui sopra si renderebbe viepiù applicabile in quanto l'attività della SOA nel rilascio della nuova

qualificazione in OG11 ai sensi del D.P.R. 207/2010 costituirebbe inequivocabilmente una mera attività di verifica, più agevole e meno discrezionale della verifica triennale ordinaria.

L'aggiunta del comma 14-*bis* nel testo dell'art. 357 del D.P.R. 207/2010 avrebbe ingenerato nelle SOA il dubbio di se fosse consentita la continuazione dell'utilizzazione dei certificati di esecuzione dei lavori secondo i modelli di cui all'allegato D del D.P.R. 34/2000, ovvero dovessero richiedersi nuovi modelli previsti dall'allegato B1 del D.P.R. 207/2010, dubbio di cui è stata investita l'AVCP, che solo con comunicato del 19 dicembre 2012, successivo al termine di scadenza della gara per cui è causa, ha stabilito l'ammissione delle certificazioni in base al predetto allegato D.

A tale contesto di confusione legislativa, e non a negligenze e scorrettezze dell'impresa, andrebbe ascritto il ritardo della SOA Quadrifoglio, rispetto al previsto termine dei 90 giorni, nel rilascio all'impresa Paglia della nuova qualificazione nella categoria OG11 ai sensi del D.P.R. 207/2010.

L'impresa Paglia avrebbe poi fatto presente, in sede di domanda di partecipazione e di risposta ai chiarimenti richiesti dalla stazione appaltante, di essere in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG11, classifica III, ai sensi del D.P.R. 34/2000 e di aver richiesto alla SOA Quadrifoglio la conferma della categoria secondo i parametri del D.P.R. 207/2010, inviando anche tutti i certificati dei lavori eseguiti nelle relative categorie e percentuali, dimostrativi dell'automatica conversione della qualificazione stessa.

Il descritto stato di incertezza legislativa e interpretativa integrerebbe gli estremi dell'errore scusabile, non potendo riverberare i suoi effetti negativi sull'impresa, che ha presentato la miglior offerta e ha poi ottenuto la conversione della qualificazione prima dell'esclusione dalla gara e dell'aggiudicazione della stessa.

Di contro, e per le stesse ragioni, la dichiarazione prodotta in sede di gara non integrerebbe una falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 48, comma 2, d.lgs. 163/2006.

Esaurita l'illustrazione delle illegittimità rilevato a carico dell'operato della stazione appaltante, parte ricorrente ha domandato in via principale l'annullamento degli atti gravati e la reintegrazione in forma specifica, con disposizione dell'aggiudicazione in suo favore dell'appalto e dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente *medio tempore* stipulato con la seconda classificata, ovvero il risarcimento per equivalente del danno subito per effetto della mancata aggiudicazione, da commisurare alla misura non inferiore al 10% dell'importo di aggiudicazione (€ 262.188,51), oltre il danno curriculare, da commisurare al 3% del valore dell'appalto, per un totale pari a € 339.545,06, oltre rivalutazione e interessi a decorrere dal momento del danno fino alla liquidazione, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia o stabilita in via equitativa *ex art.* 1226 c.c.. In via subordinata, parte ricorrente ha domandato l'inibizione dell'applicazione nei suoi confronti delle misure sanzionatorie di cui all'art. 48, comma 2, d.lgs. 163/2006.

Si è costituita in resistenza la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si è parimenti costituita in resistenza l'Ati Edilera Appalti e Costruzioni, I.g.i.t., che ha concluso per la reiezione del ricorso, di cui ha illustrato l'inammissibilità, non avendo la ricorrente impugnato né tempestivamente né in uno all'esclusione la clausola di bando richiedente il requisito di partecipazione di cui la medesima non era in possesso, e comunque l'infondatezza.

Con ordinanza 4 luglio 2013, n. 2643, la domanda cautelare avanzata dalla parte ricorrente è stata respinta.

La statuizione è stata riformata in appello dall'ordinanza C. Stato, IV, 11 settembre 2013, n. 3488.

Le parti private hanno affidato a memorie lo sviluppo delle proprie tesi difensive.

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 12 febbraio 2014.

DIRITTO

1. Si controverte in ordine alla legittimità dell'esclusione dell'Ati verticale ricorrente Edil Cm – Paglia, già dichiarata provvisoriamente aggiudicataria, dalla gara per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione del padiglione Genova, secondo lotto, della Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale, bandita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie.

L'esclusione è stata disposta, alla luce dei requisiti di partecipazione, richiedenti la categoria prevalente OG1, per classifica V, e le categorie scorporabili OS30, OS3 e OS28, sostituibili con la qualificazione nella

categoria OG11, per classifica III, avendo la stazione appaltante rilevato che alla data di presentazione dell'offerta la mandante Paglia era in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG11, classifica III, ai sensi del D.P.R. 34/2000 e non ai sensi del D.P.R. 207/2010, come prescritto dalla lettera di invito spedita l'11 dicembre 2012.

2. Il Collegio può prescindere dalla disamina delle questioni pregiudiziali sollevate dalla resistente Ati Edilera Appalti e Costruzioni - I.g.i.t., seconda classificata nella gara *de qua*, che dopo l'esclusione della ricorrente si è vista aggiudicare l'appalto.

Il ricorso si palesa infatti infondato nel merito.

3. Il contesto di riferimento della controversia è costituito:

- dalla lettera di invito spedita l'11 dicembre 2012 (punti 2.2 e 4.2), prevedente tra i requisiti di partecipazione, come detto, la categoria prevalente OG1, per classifica V, e le categorie scorporabili OS30, OS3 e OS28, sostituibili con la qualificazione nella categoria OG11, per classifica III;

- dal regime di *prorogatio* delle attestazioni SOA rilasciate ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, disposto dall'art. 357, comma 16, del D.P.R. 5 ottobre 2007;

- dal prolungamento sino al 4 dicembre 2012 di tale regime di *prorogatio*, per effetto dell'art. 1, comma 1, del d.l. 6 giugno 2012, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2012, n. 119.

3.1. Ciò posto, non è controverso nel presente giudizio che all'atto della partecipazione alla gara la ricorrente non possedeva la qualificazione SOA nella categoria OG11 ai sensi del D.P.R.

207/2010 richiesta dalla lettera di invito, avendo l'attestazione SOA presentata dalla società, rilasciata ai sensi del D.P.R. 34/2000, perso validità dal 4 dicembre 2012, ovvero prima dell'indizione della gara (lettera di invito spedita l'11 dicembre 2012), per espressa disposizione delle norme sopra citate (art. 357, comma 16, D.P.R. 207/2010; art. 1, d.l. 73/2012).

Per tale motivo, non risulta censurabile che per tale motivo la stazione appaltante abbia disposto l'esclusione dell'Ati ricorrente dalla gara.

Né sono persuasive le contrarie argomentazioni della parte ricorrente.

3.2. La ricorrente sostiene che la stazione appaltante avrebbe dovuto tenere conto del fatto che in ordine al passaggio tra i due regimi normativi di cui sopra vi era una situazione di assoluta incertezza interpretativa.

Il Collegio non ravvisa però l'invocata siffatta situazione di incertezza, atteso che, come anche segnalato dalla resistente privata, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha per tempo chiarito come dal 4 dicembre 2012 non fosse più possibile utilizzare ai fini della qualificazione nelle categorie cd. "variate", tra cui figura la categoria OG11 in parola, gli attestati SOA rilasciati ai sensi del D.P.R. 34/2000, dovendosi necessariamente far ricorso ai nuovi attestati *ex* D.P.R. 207/2010.

Il comunicato del Presidente datato 22 luglio 2011 (integrativo del precedente comunicato del 10 giugno 2011) presenta invero il seguente chiarissimo esempio:

“l’impresa Alfa ha un’attestazione di qualificazione *ex* D.P.R. 34/2000 nella categoria OG1 (ricadente tra quelle “non variate”) e nella OG11 (ricadente tra quelle “variate”), con scadenza al febbraio 2014 (il rilascio, da parte della SOA Beta è avvenuto ovviamente nel febbraio 2009). L’impresa potrà utilizzare detta attestazione fino a naturale scadenza per la partecipazione alle gare in OG1, laddove, per le gare aventi ad oggetto lavori ricompresi nella categoria “variata” OG11, si avvarrà del medesimo attestato, in forza del regime di *prorogatio* previsto per le categorie variate dall’art. 357 ai commi 13 e 16, fino al 6 giugno 2012”, data poi., come sopra visto, prorogata *ex lege* al 4 dicembre 2012.

Sul punto, vedasi anche il comunicato ANCE 5 novembre 2012 inerente la cessazione del regime transitorio del nuovo sistema di qualificazione, in atti, che ribadisce che dal 5 dicembre 2012 le cd. categorie “variate”, ovvero quelle identificate, tra altri, con l’acronimo OG11, “saranno sostituite con l’operatività delle nuove categorie” previste dal D.P.R. 207/2010.

Il comunicato ha anche cura di precisare come “non vi è alcuna equivalenza nel nuovo sistema di qualificazione”.

Alla luce del descritto lampante contesto, scolorano, sino a diventare del tutto irrilevanti, le considerazioni spese dalla parte ricorrente nel tentativo di giustificare il ritardo con il quale la SOA Quadrifoglio ha rilasciato all’impresa Paglia la nuova qualificazione nella categoria OG11 ai sensi del D.P.R. 207/2010.

Del resto, osservate più da vicino, tali considerazioni risultano

attinenti all'ambito dei problemi organizzativi delle SOA piuttosto che alle asserite incertezze normative, che si sono rivelate, alla luce di quanto sopra, insussistenti.

3.3. Parte ricorrente sostiene ancora che alla fattispecie dovrebbe trovare applicazione la decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato di cui alla sentenza 18 luglio 2012, n. 27, in tema di verifica triennale della qualificazione SOA prevista dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010, secondo cui l'impresa che ha chiesto la verifica dell'attestato entro i termini stabiliti può concorrere alle gare indette dopo il triennio anche se la verifica stessa si sia positivamente compiuta dalla SOA soltanto successivamente all'espletamento della gara ma prima che l'aggiudicazione sia divenuta efficace.

La tesi non è accoglibile per una serie di ragioni.

L'invocata statuizione ha reso il seguente principio di diritto: "La proroga a cinque anni dell'efficacia delle attestazioni SOA disposta dall'art. 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166 e dall'art. 1 del d.P.R. 10 marzo 2004, n. 93, è subordinata alla richiesta di verifica triennale ed al suo positivo esito. L'impresa che abbia richiesto in termini la verifica triennale del proprio attestato SOA può partecipare alle gare indette dopo il triennio anche se la verifica sia compiuta successivamente, fermo restando che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, all'esito positivo della verifica stessa. Viceversa l'impresa che abbia presentato la richiesta fuori termine può partecipare alle gare soltanto dopo la data di positiva effettuazione della verifica".

Sul punto, *in primis*, si osserva che, diversamente da quanto registrabile nel precedente che ha dato luogo all'invocata pronunzia, nella fattispecie non vi è luogo per fare ricorso a un'interpretazione integrativa del contesto normativo, già chiaro sotto ogni profilo investito dalla controversia.

Inoltre, l'integrazione prospettata dalla parte ricorrente risulta contrastante con la *ratio* della pronunzia: laddove trattavasi, infatti, di una mera verifica del mantenimento di requisiti già precedentemente accertati, compiuta allo scopo di prorogare la durata dell'attestato, nella fattispecie si è al cospetto, come emerge anche dai citati comunicati AVCP e ANCE, di un diverso procedimento di attestazione, da compiersi sulla base di nuove regole, con conseguente soluzione di continuità tra attestato ai sensi del precedente regime e attestato ai sensi del nuovo regime.

Infine, deve anche essere segnalato che osterebbe comunque all'applicazione della ridetta statuizione la circostanza che l'impresa Paglia, all'atto della partecipazione alla gara, si è limitata *sic et simpliciter* a dichiarare il possesso del requisito in parola e ad allegare la previgente certificazione, senza dichiarare espressamente alla stazione appaltante di avere in corso il procedimento per l'ottenimento della nuova attestazione.

E deve ritenersi che, in tal modo agendo, l'impresa si è in ogni caso preclusa la possibilità di invocare la regola ivi stabilita.

Infatti, come anche rammentato dalla successiva giurisprudenza (C. Stato, V, 18 febbraio 2013, n. 974, in una fattispecie nella quale la

concorrente è rimasta oggettivamente priva della richiesta qualificazione per il periodo intercorrente tra la data di scadenza della precedente attestazione e la data di inizio del nuovo periodo triennale di validità dalla SOA.), la decisione della Plenaria n. 27 del 2012 subordina il *favor participationis* che sostanzia il reso principio di diritto all'esibizione alla stazione appaltante da parte dell'impresa della richiesta di verifica insieme con la domanda di partecipazione alla gara.

L'esibizione della richiesta di verifica di cui trattasi insieme con la domanda di partecipazione alla gara, in omaggio ai principi di trasparenza e di correttezza che devono governano le procedure concorsuali, anche dal lato dei partecipanti, è pertanto condizione necessaria per poter concorrere nelle procedure di affidamento, nella pendenza dell'esecuzione della verifica stessa.

L'incombente, come opportunamente rilevato (C. Stato, V, n. 974 del 2013, cit.), “non solo è del tutto ragionevole, siccome posto a presidio dell'esigenza della stazione appaltante di conoscere sin dall'inizio le vicende relative all'attestazione SOA e poter monitorare la perdurante idoneità tecnica del concorrente, ma è altresì non sproporzionato, essendo assolvibile in modo del tutto agevole. Diversamente ritenendo, del resto, l'Amministrazione si vedrebbe di volta in volta costretta a porre in essere una specifica attività di soccorso istruttorio difficilmente conciliabile con il superiore principio della *par condicio*, traducendosi in una indebita sostituzione alla diligenza esigibile in via ordinamentale da parte di tutti i concorrenti ed identificabile nella

completezza della documentazione presentata a corredo dell'offerta, specie quando espressamente richiesta a pena di esclusione”.

E la parte ricorrente, come visto, non può invocare a proprio favore la sussistenza di una siffatta condizione dichiarativa.

3.4. Parte ricorrente invoca ancora il *favorparticipationis* e l'errore scusabile.

La pretesa non è fondata.

Si è visto come l'Ati ricorrente, all'atto della partecipazione alla gara, fosse sprovvista del requisito di partecipazione costituito dalla qualificazione nella categoria OG11 ai sensi del D.P.R. 207/2010.

Nel detto contesto l'applicazione degli invocati principi si porrebbe in evidente contrasto con la regola della *par condicio* dei concorrenti.

Altrettanto è a dirsi in ordine all'ulteriore pretesa avanzata dalla ricorrente di vedere regolarizzata la propria posizione *ex post*, ovvero al momento dell'ottenimento, nelle more dell'aggiudicazione, dell'attestazione del possesso del requisito prima carente.

E' noto, infatti, che il cd. “soccorso istruttorio” di cui all'art. 46. d.lgs. 163/2006 non può involvere nell'integrazione o nella regolarizzazione postuma dei requisiti di partecipazione, pena l'aperta violazione della *par condicio* tra i partecipanti (Tar Lazio, Roma, I, 22 maggio 2013, n. 5138).

Infine, discendendo la misura espulsiva comminata direttamente dall'applicazione della *lex specialis* della procedura, non può porsi, nella fattispecie, alcun problema inerente la proporzionalità della misura in parola.

Resta solo da aggiungere, in relazione alle affermazioni della parte ricorrente che ruotano sulla maggior convenienza della propria offerta economica, che, per definizione, tale aggettivazione non può che riguardare le offerte presentate da imprese in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando a pena di esclusione, tra cui non rientra quella della ricorrente.

4. La domanda di annullamento del provvedimento di esclusione deve pertanto essere respinta.

Parimenti è a dirsi per le connesse domande risarcitorie avanzate in ricorso.

5. La domanda subordinata relativa all'annullamento del gravato provvedimento di esclusione limitatamente alla parte in cui preannunzia l'applicazione delle misure di cui all'art. 48, comma 2, del d.lgs. 163/2006 può invece essere positivamente valutata.

Invero, può essere a tal fine valorizzato l'intero contesto circostanziale della dichiarazione resa dall'impresa Paglia nella domanda di partecipazione alla procedura per cui è causa in punto di possesso della prescritta attestazione SOA per la categoria OG11, che consente di escluderne la falsità, alla luce dell'avvenuta allegazione alla stessa dell'attestazione SOA in suo effettivo possesso, espressamente rilasciata ai sensi del d.p.r. n. 34/2000.

Va, per l'effetto, annullato il provvedimento di esclusione nella parte in cui preannunzia i provvedimenti di cui al ridetto art. 48, comma 2, d.lgs. 163/2006.

5. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti

delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione, disponendo, per l'effetto, l'annullamento del gravato provvedimento di esclusione nella parte in cui dispone l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 48, comma 2, del d.lgs. 163/2006.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

Rosa Perna, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)